I criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027 della Regione Toscana

Decisione n. C(2022) 6089 del 19/08/2022

Modificata con Decisione n. C(2024) 4745 del 1/07/2024

2021IT05SFPR015

Versione 2

Approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma il 26/7/2024

(ai sensi dell'art.40.2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021)

INDICE

1. Premessa 1
2. Metodologia per la selezione delle operazioni: le procedure di affidamento 3
3. Affidamenti 4
3.1 Affidamenti con bando di gara (appalto) e senza pubblicazione del bando di gara 4
3.2 Affidamento diretto (in house) 6
3.3 Affidamento di incarichi professionali 6
4. Avvisi 7
4.1 Avvisi per il finanziamento di attività in concessione 8
4.2 Avvisi per l'assegnazione di contributi individuali 12
5. Procedura negoziale 13

1. Premessa

Il presente documento descrive la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del Programma regionale Fondo sociale europeo plus 2021-2027 (PR FSE+) della Regione Toscana. Essi sono stati definiti a partire dall'esperienza della programmazione FSE 2014-2020, con gli aggiornamenti e gli elementi di dettaglio richiesti dalle disposizioni regolamentari per il 2021-2027, di quanto indicato nel Programma regionale FSE+ nonché delle normative e disposizioni regionali in materia.

Il documento risponde al Regolamento (UE) n. 1060/2021 (di seguito RDC) il quale dispone che per la selezione delle operazioni l'AdG stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatorie e trasparenti (art. 73 RDC)[1], che devono essere oggetto di approvazione da

---

1 L'art. 73 RDC "Selezione delle operazioni da parte dell'Autorità di Gestione" prevede che:

1. *Per la selezione delle operazioni l'Autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.*
2. *Nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione:*

a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;

b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;

c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;

e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;

f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;

h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);

i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;

*j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.**

parte del Comitato di sorveglianza (art.40.2 RDC).

In particolare, in conformità ai principi orizzontali di cui all'art. 9 del RDC e di cui agli artt. 6 e 8 del Regolamento 2021/1057 (Reg. FSE+), le procedure e i criteri e di selezione, non discriminatori e trasparenti, sono stati elaborati in modo che garantiscano:

- il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
- la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere;
- l'accessibilità per le persone con disabilità;
- la promozione dello sviluppo sostenibile e la politica dell'Unione in materia ambientale.
- I criteri e le procedure sono altresì intesi a garantire:
- la coerenza delle operazioni selezionate con la strategia del PR FSE+, con il tipo di intervento, con gli obiettivi e i risultati specifici delle pertinenti Priorità e, per le operazioni che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante, la coerenza con le strategie e gli atti previsti per il relativo soddisfacimento;
- la qualità ed economicità, garantendo il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle stesse.

Il presente documento definisce le modalità di selezione delle operazioni che saranno utilizzati dall'Autorità di gestione (AdG) e dagli Organismi Intermedi (OO.II.) del Programma per il finanziamento degli interventi a valere sul PR FSE+ 2021-2027 in coerenza con quanto richiesto all'Allegato XI del RDC relativo ai requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo del Programma (Requisito Chiave 2 - Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni).

Si specifica che, per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027 e in continuità con la programmazione 2014-2020, nel periodo intercorso tra la data di ammissibilità della spesa al PR FSE+ e l'approvazione da parte del CdS dei criteri di seguito descritti, l'AdG si è avvalsa della possibilità di utilizzare i criteri di selezione delle operazioni adottati nella programmazione FSE 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dal PR FSE+ Regione Toscana 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea e nel rispetto delle previsioni del Reg. (UE) 2021/1060 (art. 63) relative all'ammissibilità delle spese. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti del PR FSE+ 2021-2027, l'AdG formalizzerà, in una nota interna, la verifica tesa ad accertare che le operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS.

Il presente documento potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti e revisioni per tener conto dell'evolversi del quadro normativo e di esigenze o indicazioni emergenti nel corso dell'attuazione del PR FSE+.

Il documento è articolato come segue:

- nel capitolo 2 vengono sviluppati i principali elementi metodologici relativi alle procedure di affidamento che l'AdG/OO.II utilizzeranno per l'attuazione delle azioni

previste nel PR FSE+ 2021-2027;

- nei capitoli successivi vengono illustrati i criteri di selezione per ciascuna procedura di affidamento prevista.

2. Metodologia per la selezione delle operazioni: le procedure di affidamento

Gli interventi da attuare per il perseguimento delle strategie indicate nel PR FSE+ sono programmati, individuati e realizzati in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea, in particolare per il FSE+, nazionale e regionale.

L'attuazione del PR FSE+ 2021-2027 prevede l'uso di procedure di selezione diversificate, che si basano di norma su avvisi a evidenza pubblica e affidamenti di attività di servizio.

All'interno di ciascuna di tali macro-tipologie sono poi individuate procedure specifiche in ragione delle caratteristiche dell'attività finanziata, oppure del livello finanziario dell'affidamento, o anche della tipologia di soggetto destinatario dell'affidamento stesso.

Le procedure di selezione previste per l'attuazione del PR FSE+ 2021-2027 sono le seguenti:

AFFIDAMENTI

- Affidamenti con procedure di appalto ai sensi del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) di recepimento delle Direttive UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e appalti pubblici;
- Affidamento con procedure di appalto senza pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie di legge, ai sensi del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici);
- Affidamento diretto (*in house*), senza procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente come definiti dalla giurisprudenza e normativa comunitaria e nazionale (Direttiva UE/2014/24 (art. 12) e D.Lgs. n. 36/2023).
- Affidamento di incarichi professionali, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. (da ultimo con L. 29 giugno 2022, n. 79) "Testo unico sul pubblico impiego".

AVVISI

- Avvisi per il finanziamento di attività in concessione (chiamata di progetti);
- Avvisi per l'assegnazione di contributi individuali (persone e imprese).

ACCORDI fra Pubbliche Amministrazioni come collaborazione orizzontale ex art. 15 della L. 241/1990 per lo svolgimento di attività di interesse comune nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE.

PROCEDURA NEGOZIALE tra la Regione Toscana e le Coalizioni locali responsabili delle strategie territoriali delle aree interne ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, attuate mediante lo strumento dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI) di cui all'articolo 28, lettera a) del predetto Regolamento.

Tali procedure garantiscono il rispetto del **principio di trasparenza e non discriminazione** a livello trasversale: il ricorso Codice dei Contratti pubblici che stabilisce norme ben precise per

il rispetto degli obblighi di trasparenza e non discriminazione, l'applicazione della normativa rilevante in tema di trasparenza del procedimento amministrativo (Legge 241/1990 e s.m.i.), nonché l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 49 del RDC assicurano il rispetto del principio generale.

Per tutte le procedure, inoltre, il rispetto delle disposizioni della **Carta dei diritti fondamentali** è garantito dall'individuazione del **punto di contatto**, istituito presso la struttura dell'AdG in coerenza con quanto previsto dalla relazione di autovalutazione della relativa condizione abilitante; il punto di contatto è incaricato di vigilare sulla conformità del Programma ai principi della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'AdG.

3. Affidamenti

3.1 Affidamenti con bando di gara (appalto) e senza pubblicazione del bando di gara

L'utilizzo della procedura d'appalto per l'affidamento delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE+ fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, in particolare al Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e alle disposizioni di attuazione, emanate sotto forma di decreti ministeriali o di linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), e alla LR n. 38/07 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e s.m.i.

In considerazione della natura, finalità e caratteristiche delle attività finanziate dal FSE+ nonché della tipologia di destinatari delle azioni, si individua il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", quale più idoneo a garantire i migliori risultati nella individuazione degli affidatari; sono fatti salvi i casi particolari nei quali la natura dell'appalto non lo consenta e che vanno individuati e motivati in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della prestazione, nonché ai limiti legislativi.

Si prevede, inoltre, la prevalenza del peso dei criteri qualitativi rispetto ai quelli quantitativi anche al fine di garantire che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi: pertanto all'offerta economica verrà assegnato un valore nel limite massimo del 30% di quello complessivamente previsto dalla procedura di gara, da definirsi in funzione della tipologia del servizio richiesto, secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici.

L'assegnazione tramite appalti pubblici sarà adottata sia per le attività, i servizi e le forniture il cui prezzo posto a base d'asta risultasse superiore alla soglia comunitaria di applicazione della normativa sugli appalti, sia per quelle il cui importo riconosciuto è inferiore alla suddetta soglia, tenendo presente il diverso grado di cogenza che le norme sugli appalti hanno a seconda dell'importo messo a gara e l'esigenza di garantire in ogni caso i principi del Trattato in merito agli affidamenti di risorse pubbliche, anche alla luce delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici.

Con riferimento al principio orizzontale in base al quale l'AdG deve prevedere procedure e criteri di selezione che garantiscono la promozione dello **sviluppo sostenibile** e il rispetto della politica dell'Unione in **materia ambientale**, le azioni previste dal PR sono state giudicate compatibili con il principio DNSH (*Do No Significant Harm* ovvero che, a causa della loro natura, non arrecano danno significativo all'ambiente). Ove rilevante, comunque, in relazione alle finalità e azioni messe a bando, potrà essere previsto un criterio di valutazione riferito al contributo alle politiche ambientali e allo sviluppo sostenibile; ad esempio

mediante l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), coerentemente con le politiche nazionali in materia di *Green Public Procurement* (GPP).

Allo scopo di perseguire le finalità relative alle **pari opportunità, generazionali e di genere** e per promuovere **l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità** si potrà prevedere il ricorso a quanto indicato all'art. 47 del Decreto Semplificazioni-bis[2] (e relative Linee Guida[3]), già applicato agli interventi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR), eventualmente applicabile in via analogica, alle procedure di gara finanziate con il presente PR. Più in particolare, a titolo esemplificativo, potranno essere previsti criteri premiali orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere, nonché a dare punteggi maggiori a quei progetti che prevedono specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti.

Per l'affidamento dei **servizi sociali** e degli altri servizi assimilati di cui all'allegato X alla Direttiva 2014/24/UE, nel caso in cui l'AdG/OO.II. decida di attivare procedure di affidamento assoggettate alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici[4], si farà riferimento a quanto previsto dagli artt. 127, 128 e 129 dello stesso.

In aggiunta a quanto suindicato, nel caso di acquisti pubblici potranno essere presi in considerazione, laddove attinenti, criteri finalizzati ad "appalti pubblici socialmente responsabili", in coerenza con quanto definito dalla guida "Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)" (2021/C 237/01) della Commissione Europea. Si tratta di appalti che prendono in considerazione l'impatto sulla società dei beni, dei servizi e dei lavori acquistati dal settore pubblico, riconoscendo agli acquirenti pubblici un ruolo propulsivo al fine di garantire che si conseguano vantaggi sociali e si evitino o si attenuino impatti sociali avversi durante l'esecuzione del contratto di appalto.

Riguardo alla formazione professionale, l'articolo 17 della L.R. 32/2002, come modificato con L.R. 59/2014, prevede quale modalità utilizzabile (oltre alla convenzione a seguito di avviso pubblico per la chiamata di progetti) il "contratto, a seguito di appalto pubblico di servizi", secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici. Pertanto, l'AdG e gli OO.II. potranno utilizzare tale procedura in alternativa agli avvisi per la chiamata di progetti in ragione della specificità dell'offerta formativa da acquisire.

In via prioritaria, all'interno del PR gli affidamenti tramite procedure d'appalto, con o senza pubblicazione del bando di gara, trovano il maggior campo di applicazione:

- nella Priorità Assistenza tecnica;
- in alcune azioni previste per le Priorità Istruzione e formazione a supporto del miglioramento della qualità e dell'offerta del sistema regionale;

2 Decreto Semplificazioni-bis (DL 77/2021 convertito con L 108/2021)

3 PCM – Dipartimento per le Pari Opportunità – Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021: Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici

4 Come previsto dall'art. 6 del Codice dei contratti pubblici "in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato".

- a supporto dell'attività svolta dai centri per l'impiego, mediante l'esternalizzazione di alcuni dei servizi previsti nel *masterplan* regionale a favore dell'utenza dei centri;
- per la realizzazione delle azioni di rafforzamento del partenariato socio-economico e della società civile e negli interventi di capacità istituzionale.

3.2 Affidamento diretto (in house)

Il ricorso all'affidamento *in house* è possibile in presenza delle tre condizioni previste dalla Direttiva UE/2014/24 (art. 12) e dall'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e dall'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, ovvero:

- l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

In coerenza con quanto previsto dal citato art. 7, comma 2 del Codice dei Contratti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (risultato, fiducia, accesso al mercato). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.

3.3 Affidamento di incarichi professionali

Per quanto riguarda la selezione di operatori cui affidare incarichi, nei casi in cui non sia applicabile il Codice dei Contratti pubblici, si prevede in via generale come macro- criterio di valutazione per la selezione quello finalizzato a valutare la congruenza tra le competenze del soggetto (caratteristiche professionali e numero di anni di esperienza professionale nel settore richiesto, titoli di studio e professionali ecc.) con quelle richieste nell'avviso di selezione.

Relativamente alle procedure di affidamento, si opererà in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. (da ultimo con L. 29 giugno 2022, n. 79) "Testo unico sul pubblico impiego", pena l'insorgere di un profilo specifico di responsabilità amministrativa per l'organo che abbia autorizzato l'incarico.

In particolare, i seguenti elementi acquistano la forza di presupposti di legittimità per il conferimento dell'incarico:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

4. Avvisi

Gli avvisi prevedranno di norma una procedura articolata in due fasi: la prima relativa all'istruttoria di ammissibilità e la seconda di valutazione di tipo comparativo/competitivo delle domande presentate e dichiarate ammissibili, in base ai criteri di selezione illustrati nei successivi paragrafi.

Si fa presente che per alcune azioni l'ammissione a finanziamento prevede unicamente l'istruttoria di ammissibilità che si basa:

- sulla cronologia di presentazione delle domande e la verifica dei requisiti minimi previsti dall'avviso (procedura a sportello). Tale procedura si giustifica quando è necessario assicurare la rapidità nell'esecuzione delle operazioni e l'efficacia attuativa (es. aiuti alle assunzioni o avvisi finalizzati all'assegnazione di risorse agli enti locali o a enti del sistema regionale per la successiva erogazione di voucher);
- sulla presenza di graduatorie già adottate dai Programmi nazionali o dal PNRR o da Programmi europei che prevedono il rilascio del "Seal of excellence", al termine di una procedura valutativa, al fine di rafforzare la complementarietà tra Programmi e per amplificare sul territorio gli effetti di specifiche azioni su cui sono competenti entrambi i livelli di programmazione, oppure per azioni per il finanziamento di voucher di cura per minori e anziani o azioni analoghe, dove la graduatoria dei destinatari ammissibili ai servizi è già stata adottata dalle amministrazioni pubbliche competenti, al termine di una procedura valutativa basata essenzialmente sulle caratteristiche dei destinatari.

Nei casi suindicati, i requisiti di ammissibilità saranno definiti in maniera tale da garantire la completa coerenza tra le proposte finanziate, le loro finalità, i loro destinatari, e la Priorità/Obiettivo specifico/Avviso di riferimento senza dover ricorrere a una procedura valutativa e quindi all'applicazione di criteri di selezione.

In casi eccezionali e in un quadro emergenziale (come avvenuto ad esempio nella programmazione 2014-20 attraverso il sostegno al Sistema Sanitario Regionale per fronteggiare l'epidemia da COVID 19), nei quali si renda necessario intervenire tempestivamente con la concessione di sovvenzioni in favore di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di determinate attività, si procede con un atto pubblico che consenta l'attuazione dell'intervento derogando alla procedura di avviso e di "selezione comparativa" dei progetti, ricorrendo a criteri predefiniti di ripartizione delle risorse ai beneficiari. Nell'atto pubblico di assegnazione delle risorse ai beneficiari sono fissati tutti gli elementi che solitamente sono definiti nell'avviso, nel rispetto del disposto della legge sul

procedimento amministrativo L.241/1990 art. 12.1 secondo cui "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi" ed in modo che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno.

Gli avvisi saranno utilizzati per il finanziamento di attività in concessione oppure per l'assegnazione di contributi a persone o imprese.

Gli avvisi per il finanziamento delle attività (chiamata di progetti) in concessione saranno prioritariamente utilizzati per la selezione delle operazioni relative a:

- le azioni formative, di inserimento lavorativo e di mobilità delle Priorità Occupazione e Occupazione Giovanile;
- la quasi totalità delle azioni orientative e formative della Priorità Istruzione e formazione;
- i percorsi integrati di inserimento lavorativo di svantaggiati e persone con disabilità, oltre all'ampliamento della fruizione dei servizi di cura, della Priorità Inclusione sociale.

Gli avvisi per la concessione di contributi individuali a favore di persone e imprese prevedono prioritariamente il finanziamento di incentivi all'assunzione, borse di studio, tirocini, partecipazione al servizio civile, voucher per la frequenza di percorsi formativi e di mobilità, presenti nelle 4 Priorità del PR (Occupazione, Istruzione e formazione, Inclusione sociale, Occupazione Giovanile).

4.1 Avvisi per il finanziamento di attività in concessione

La selezione delle operazioni nell'ambito degli avvisi rivolti al finanziamento di attività in concessione (Chiamata di progetti) avviene sulla base dei seguenti macro-criteri di valutazione, per ciascuno dei quali vengono definiti i pesi percentuali minimi e massimi (il punteggio totale previsto in Avviso dovrà essere pari a 100).

- Qualità e coerenza progettuale (30-60);
- Innovazione/risultati attesi/sostenibilità/trasferibilità (15-40);
- Soggetti coinvolti (0-15);
- Priorità dell'avviso e principi orizzontali (0-15);
- Valutazione economica (0-10).

Ciascun macro-criterio si compone dei criteri elencati nei successivi paragrafi del presente capitolo. I singoli avvisi possono indicare i criteri che maggiormente sono coerenti con la Priorità del PR /Obiettivo specifico/tipologie specifiche di azione, nonché stabilire una soglia minima per uno o più criteri.

Gli elementi di **priorità** elencati al successivo punto 4.1.4 potranno essere perseguiti anche direttamente, sia mediante l'emanazione di **specifici avvisi**, sia attraverso l'attribuzione di **quote di riserva finanziarie** all'interno di avvisi non specifici, sempre in coerenza con la Priorità del PR/Obiettivo specifico e nel rispetto dei macro-criteri di selezione di cui sopra.

Al fine di garantire la qualità degli interventi per la formazione, l'accesso ai finanziamenti dei

beneficiari è in linea con il **sistema di accreditamento**, secondo la normativa regionale vigente.

Per lo svolgimento dei servizi sociali e altre attività previste all'art. 5 del D. lgs 117/2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore" (di seguito CTS), l'AdG/O.I. può decidere di ricorrere a forme di co-progettazione (art. 55 CTS), qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore. In tali casi, oltre al CTS, si fa riferimento alle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore" approvate con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/3/2021 ed alla Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65[5].

4.1.1 Qualità e coerenza progettuale

Il criterio intende verificare aspetti di forma e di sostanza della proposta. I criteri sono i seguenti:

- Chiarezza espositiva;
- Finalizzazione, ovvero coerenza e congruenza rispetto all'azione oggetto dell'avviso;
- Chiarezza e coerenza dell'analisi di contesto, dell'analisi dei fabbisogni, delle modalità di informazione, dei requisiti e delle condizioni oggettive dei destinatari delle azioni (in relazione ad aspetti familiari, sociali, relazionali, di svantaggio ecc.), delle modalità di selezione del target, della fase di riconoscimento di crediti in entrata e nella verifica delle competenze acquisite in uscita (nel caso di attività formative);
- Coerenza interna dell'articolazione dell'operazione in fasi/attività specifiche, della sua durata, con le caratteristiche dei destinatari, con le modalità di individuazione e selezione del target, ecc.;
- Sussidiarietà, ovvero integrazione con iniziative e/o fabbisogni locali;
- Completezza ed univocità delle informazioni fornite;
- Congruenza dei contenuti proposti, delle risorse mobilitate e delle metodologie di attuazione delle azioni;
- Coerenza tra attività didattiche ed eventuali attività di work experience a completamento dei percorsi;
- Coerenza degli obiettivi formativi e progettuali con quanto previsto in avviso;
- Attenzione alla dimensione di genere e non discriminazione, al rispetto dei diritti delle persone con disabilità e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In merito all'elenco di criteri sopra esposto si reputa opportuno indicare alcune categorie di valutazione in cui i criteri sono raggruppabili o suddivisibili:

- Coerenza: il macrocriterio si compone di due aspetti, ovvero la coerenza esterna (con le finalità del bando) e la coerenza interna;
- Chiarezza: si propone di utilizzare una serie di criteri per verificare unicamente la chiarezza espositiva e l'univocità delle informazioni presenti nel formulario. Tale valutazione permette di verificare il grado di leggibilità della proposta;
- Attenzione alla dimensione di genere e non discriminazione, rispetto dei diritti delle

5 Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 - Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano

persone con disabilità e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ("Carta"): sarà valutata la presenza in tutti i progetti di modalità atte ad assicurare la parità tra uomini e donne, la non discriminazione, l'accessibilità delle persone con disabilità ed il rispetto della "Carta"; potranno altresì essere previste premialità (v.par. 4.1.4) per quei progetti che contengano particolari azioni o soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità, la promozione delle pari opportunità e della parità di genere e il rispetto della "Carta".

Ognuno dei sottocriteri indicati non risulta vincolante, ma nel loro insieme vengono proposti come ipotesi interpretativa ed esemplificativa del macro-criterio di valutazione esaminato.

4.1.2 Innovazione/risultati attesi/sostenibilità/trasferibilità

Il carattere innovativo del progetto, rispetto alle modalità consolidate e tradizionali di contrasto alle problematiche specifiche affrontate dall'avviso, può riferirsi ai seguenti ambiti: soggetti in partenariato, obiettivi formativi, innovazione sociale, profilo professionale, settore di riferimento, procedure-metodologie-strumenti di attuazione dell'operazione, articolazione progettuale, strategie organizzative, modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni ecc. Ognuno di questi aspetti, che altrove vengono valutati per la loro coerenza, chiarezza ed efficacia, possono presentare elementi di innovatività ed essere quindi valutabili nell'ambito del macro-criterio in esame.

I risultati attesi vengono valutati in termini di efficacia potenziale ovvero di credibilità degli impatti dichiarati dall'ente erogatore, relativi ad es. a:

- inserimenti lavorativi,
- occupabilità/miglioramento dello status professionale e occupazionale,
- tempistica di realizzazione dei progetti

verificata sugli elementi oggettivi riscontrabili nella proposta (quali dichiarazioni di soggetti sostenitori, di aziende disposte all'assunzione, curriculum vitae dei docenti, analisi di *placement* di progetti simili, ecc.).

La sostenibilità dell'operazione può riferirsi agli strumenti per dare continuità nel tempo all'operazione, ai suoi risultati e alle sue metodologie di attuazione.

Infine, in questo macro-criterio possono essere oggetto di valutazione i meccanismi di diffusione dei risultati e la trasferibilità dell'esperienza.

4.1.3 Soggetti coinvolti

Il criterio intende verificare gli aspetti che valorizzano alcune caratteristiche del soggetto proponente e dei partner formali di progetto. Si sottolinea che i criteri qui definiti non intendono, nel caso delle attività formative, sovrapporsi ai criteri già verificati nella fase di accreditamento.

Alcuni elementi che possono definire il macro-criterio e puntualizzarne la verifica possono essere i seguenti:

- attività svolte in precedenza che risultano contigue all'ambito della stessa tipologia di intervento proposta o affine;

- quadro organizzativo del partenariato in termini di ruoli, compiti e funzioni di ciascun partner, e valore aggiunto in termini di esperienza e capacità (esperienze e competenze aggiuntive rispetto ai requisiti eventualmente richiesti a titolo di ammissibilità);
- rete di relazioni dei partner, ad esempio in termini di collegamento con distretti tecnologici, poli di innovazione, imprese e loro cluster, altre tipologie di reti organizzate sul territorio ecc.;
- adeguatezza delle risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto. Il criterio si propone essenzialmente una valutazione dei curricula degli operatori preposti allo svolgimento delle attività, onde verificarne la professionalità in coerenza con l'attività svolta, nel caso in cui tale valutazione risultasse pertinente con la natura e le finalità della specifica azione.

4.1.4 Priorità dell'avviso e principi orizzontali

Si intende valutare con il presente criterio la presenza di elementi distintivi dei progetti in coerenza con a) le priorità specifiche indicate nell'avviso e b) le disposizioni regolamentari per la programmazione 2021-2027 e l'articolazione/strategia del PR.

a) Riguardo agli elementi distintivi dei progetti in coerenza con le specificità indicate nell'Avviso, a titolo esemplificativo, si potranno prevedere punteggi assegnabili come premialità in relazione a:
   - settori produttivi;
   - contesti territoriali;
   - modalità formative;
   - tipologia dei destinatari (se non in contrasto con norme comunitarie, nazionali o regionali);
   - grado di cofinanziamento dell'attività;

b) Con riferimento al rispetto dei principi orizzontali stabiliti dall'art. 9 del RDC e all'articolazione/strategia del PR, gli elementi distintivi dei progetti potranno riguardare:

- le proposte/azioni specifiche o soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità, la non discriminazione, la promozione delle pari opportunità e della parità di genere e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
- gli impatti sul conseguimento degli obiettivi assunti in tema di aree interne e sviluppo urbano;
- il contributo alle politiche ambientali, allo sviluppo sostenibile e al contrasto al cambiamento climatico (ove rilevante per la tipologia di progetti prevista dall'Avviso);
- il livello di partecipazione allo sviluppo delle competenze digitali della popolazione;
- il grado di complementarietà, sinergia e integrazione con altri Fondi strutturali, altri strumenti finanziari dell'Unione, e altri fondi nazionali;
- il perseguimento dello sviluppo delle competenze digitali nelle imprese e delle tecnologie avanzate;
- il contributo all'implementazione della strategia di specializzazione intelligente definita dalla Regione;

- la garanzia di reale incremento occupazionale sulle filiere produttive interessate dall'intervento.

I criteri premiali possono prendere in considerazione elementi di tipo soggettivo e oggettivo, ivi compreso il possesso di certificazioni di promozione dei principi stessi

4.1.5 Valutazione economica

La valutazione riguarda la congruità e correttezza del piano finanziario:

- in relazione alle caratteristiche delle attività, ai limiti massimi di spesa indicati dalle disposizioni regionali e ad eventuali vincoli o indicazioni di economicità definiti dall'avviso (nel caso delle operazioni a costi reali/tassi forfettari)
- in base al rapporto tra qualità e completezza della proposta rispetto al costo totale (nel caso delle operazioni a costi unitari standard).

4.2 Avvisi per l'assegnazione di contributi individuali

4.2.1 Contributi alle persone

Prioritariamente, nel PR FSE+ Toscana 2021-2027 i servizi alle persone consistono nella concessione di contributi/voucher/borse di studio per la realizzazione di percorsi individuali di formazione, l'inserimento lavorativo, la mobilità professionale e per la creazione d'impresa e i percorsi integrati per l'autonomia delle persone con disabilità.

In via generale e prioritaria, sono individuabili tre macro-criteri applicabili alla selezione dei progetti individuali, in particolare:

- caratteristiche e qualità del progetto, approssimate dagli stessi macro-criteri di selezione descritti al paragrafo 4.1 per il finanziamento di attività in concessione, a cui si può aggiungere la coerenza dell'intervento con l'esperienza professionale e culturale e con le motivazioni del richiedente;
- caratteristiche dei destinatari: genere, titolo di studio e votazione ottenuta, età, condizione professionale, dimensioni dell'azienda (se pertinente), aver in passato partecipato ad altri progetti analoghi, situazione economica attraverso l'ISEE, motivazioni, doti e abilità ecc.;
- premialità data dal settore di riferimento dell'impresa interessata o dal percorso formativo/professionale previsto, in relazione agli ambiti strategici regionali indicati nel PR FSE+ (settori della blue e green economy, ecc.).

Anche per questa tipologia di affidamento potranno costituire criterio di priorità gli elementi distintivi dei progetti richiamati al par. 4.1.4.

4.2.2 Contributi alle imprese

Prioritariamente, nel PR FSE+ Toscana 2021-2027 i servizi alle imprese consistono in:

- contributi finalizzati all'assunzione;
- rafforzamento dell'attività di impresa finalizzato all'aumento dell'occupazione;

- contributi alla creazione d'impresa.

In via generale e prioritaria, sono individuabili quattro macro-criteri applicabili alla selezione delle imprese, in particolare:

- caratteristiche dell'azienda da creare/destinataria del contributo: esistenza di un accordo sindacale finalizzato all'assunzione, tipologia contrattuale prevista, dimensione dell'azienda, appartenenza a specifici settori produttivi, risultati economici pregressi ecc.;
- caratteristiche dei destinatari: genere, appartenenza a categorie svantaggiate, età, durata del periodo di disoccupazione, titolo di studio, situazione familiare ed economica, mansione da svolgere in azienda ecc.;
- caratteristiche e qualità del progetto presentato, approssimate dagli stessi macro-criteri di selezione sopra illustrati a proposito degli avvisi per il finanziamento di attività in concessione;
- premialità data dal settore di riferimento dell'impresa interessata, in relazione agli ambiti strategici regionali indicati nel PR FSE+ (settori della blue e green economy, ecc.).

Anche per questa tipologia di affidamento potranno costituire criterio di priorità gli elementi distintivi dei progetti richiamati al par. 4.1.4.

5. Procedura negoziale

La procedura negoziale sarà adottata per la selezione delle operazioni, a cui fornire sostegno nell'ambito delle strategie territoriali delle aree interne, che sono incluse come tali, ossia come operazioni selezionate, nell'ambito dell'Accordo di ITI siglato con ciascuna coalizione territoriale.

La selezione delle operazioni avviene sulla base dei seguenti macro-criteri di valutazione:

- qualità e coerenza interna del progetto;
- coerenza delle finalità progettuali con l'obiettivo specifico di riferimento del PR FSE+;
- rispondenza del progetto agli obiettivi e alle finalità della Strategia territoriale dell'area interna;
- adeguatezza delle risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto.

Ciascuno dei macro criteri di valutazione viene ponderato con pesi percentuali minimi e massimi fino ad un massimo complessivo pari a 100.